

ATTO N. DD 5507

DEL 12/09/2024

Rep. di struttura DD-UC2 N. 814

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: S.P. n. 029 “del Colle di Cadibona” dal km. 34+193 al km. 34+259 e dal km 34+800 al km 38+381. S.P. n. 133 “del Cavallo” dal km 0+000 al km 1+000 in territorio del Comune di Pralormo. Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante istituzione di obblighi e limitazioni al transito per delimitazione di area di cantiere. (Prog. 812/2020 - Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali sulle strade del Servizio Viabilità 2.).

Premesso che:

- Nel progetto n. **812/2020 - Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali sulle strade del Servizio Viabilità 2**, la Città Metropolitana di Torino deve realizzare i lavori anche lungo S.P. n. 029 “del Colle di Cadibona” dal km. 34+193 al km. 34+259 e dal km 34+800 al km 38+381. S.P. n. 133 “del Cavallo” dal km 0+000 al km 1+000 in territorio del Comune di Pralormo;
- per consentire i lavori in condizioni di sicurezza, il DL ing. Filippo Vigna, ha richiesto la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione di area di cantiere lungo il tratto della S.P. n. 029 “del Colle di Cadibona” dal km 34+193 al km. 34+259 e dal km 34+800 al km 38+381. S.P. n. 133 “del Cavallo” dal km 0+000 al km 1+000 con istituzione di transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, oltre all’istituzione del limite di velocità ai 30 km/h, al divieto di sorpasso dalle ore 08:00 alle ore 18:00, escluso prefestivi e festivi, dal giorno 16/09/2024 al giorno 04/10/2024;
 - Committente: Direzione Viabilità 2;
 - Ditta appaltatrice/esecutrice delle opere: CAUDA STRADE SRL, consede legale in Via Canonico Chiesa n. 5/C, 12046 Montà (CN);

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell’area di cantiere lungo la S.P. n. 029 “del Colle di Cadibona” dal km 34+193 al km. 34+259 e dal km 34+800 al km 38+381. S.P. n. 133 “del Cavallo” dal km 0+000 al km 1+000 con istituzione di transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, oltre all’istituzione del limite di velocità ai 30 km/h, al divieto di sorpasso dalle ore 08:00 alle ore 18:00, escluso prefestivi e festivi, dal giorno 16/09/2024 al giorno 04/10/2024 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell’Unità Operativa n. 10, geom. Rosa Cancellara.

LA DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

lungo il tratto stradale della S.P. n. 029 “del Colle di Cadibona” dal km 34+193 al km. 34+259 e dal km 34+800 al km 38+381. S.P. n. 133 “del Cavallo” dal km 0+000 al km 1+000 in territorio del Comune di Pralormo, la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di obblighi e limitazioni per la delimitazione dell’area di cantiere con istituzione di transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri, oltre all’istituzione del limite di velocità ai 30 km/h, al divieto di sorpasso dalle ore 08:00 alle ore 18:00, escluso prefestivi e festivi, dal giorno 16/09/2024 al giorno 04/10/2024 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

- Il Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per la Città Metropolitana di Torino è l’ing. Filippo VIGNA – Funzionario - Cell. 33494163450
- il committente è la Città Metropolitana di Torino;
- la ditta appaltatrice ed esecutrice dei lavori CAUDA STRADE SRL, Via Canonico Chiesa n. 5/C, 12046 Montà (CN), il responsabile del cantiere per l’impresa è il geom. Gianluca Malacrino – cell. 335 8236165;

Nell’ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e si adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all’inizio dell’attività, non sono consentite operazioni che comportino l’esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all’inizio dell’attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l’utenza stradale. **La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori**, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 12/09/2024

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese